



Permanent Mission of Italy
OSCE

Diritto di replica dell'Italia
HDIM 2019, Sessione di lavoro 9: Questioni umanitarie

Vorrei esercitare il diritto di replica in risposta ad alcune affermazioni sul caso dei richiedenti asilo in Italia appartenenti alla chiesa di Dio Onnipotente.

In Italia il diritto di asilo è garantito dall'art.10 comma 3 della Costituzione e cito: "Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge".

Nello specifico, in base alla definizione stabilita dalla Convenzione di Ginevra sui Rifugiati del 1951, per "rifugiato" s'intende chiunque temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può, o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che, non avendo una cittadinanza e trovandosi fuori del Paese di cui aveva la residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non può e non vuole ritornarvi per il timore di cui sopra.

Nel caso specifico dei richiedenti asilo appartenenti alla Chiesa di Dio Onnipotente, il numero di coloro che hanno ottenuto lo status di rifugiato in Italia è aumentato tra il 2011 e il 2016. Con dati aggiornati al mese di maggio 2019, 814 membri della Chiesa di Dio Onnipotente hanno fatto richiesta di protezione internazionale in Italia: mentre un terzo sono delle decisioni (291) sono state rigettate con decisione definitiva, 113 richieste sono state accolte e le altre sono in attesa di giudizio. L'ultimo giudizio è stato espresso dal Tribunale di Perugia, sezione specializzata in

materia di immigrazione, che con decreto del 22 maggio 2018, ha riconosciuto lo status di rifugiato a una cittadina cinese aderente alla Chiesa di Dio Onnipotente (“Almighty God”).

Inoltre, si indica che a coloro in attesa di giudizio è rilasciato, dalle Questure, un permesso di soggiorno per richiesta asilo, valido nel territorio nazionale per sei mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda o comunque per il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale. Il permesso di soggiorno per richiesta asilo consente di svolgere attività lavorativa, trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda, se il procedimento di esame della domanda non è concluso ed il ritardo non può essere attribuito al richiedente.

Grazie.